

**NULLA OSTA DEL PARCO**

DEL 09 MAGGIO 2014

*Parere Favorevole con prescrizioni*

Registro Nulla Osta

**N. 28/2014**

**Oggetto:** monticazione anno 2014 Malga Pian dei Fioch (Comune di Belluno), transito con mezzo motorizzato e sorvolo - Cooperativa Monte Serva.

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 05.05.2014 con il n. 1562, volta ad ottenere il nulla osta per l'attività di alpeggio con un gregge di pecore, alcune capre ed equini a Malga Pian dei Fioch (in Comune di Belluno) per la stagione monticatoria 2014;

**PRESO ATTO** che nell'istanza appena sopra richiamata si richiede anche l'autorizzazione per il Sig. Diego Furlan, conduttore della malga, al transito con una moto da trial lungo il sentiero che conduce alla Casera Pian dei Fioch, per motivi di servizio legati all'attività di alpeggio, ed il sorvolo del Parco dal Rifugio Col di Roanza alla Malga Pian dei Fioch per il trasporto di materiale necessario per il funzionamento della malga stessa;

**DATO ATTO** che l'attività di pascolo è ritenuta ammissibile ai sensi degli articoli 7 e 10 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del Parco, con esclusione delle zone A e B2;

**CONSIDERATO**, che il Piano per il Parco individua la parte sommitale del Monte Serva come zona di riserva generale orientata di tipo B2, che, al pari delle zone di riserva integrale (Zona A), sono portatrici di valori floristico vegetazionali tra i più elevati;

**VISTA** la relazione agronomica predisposta dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per conto dell'Ente Parco su incarico prot. n. 2694 del 01.07.1997, disciplinante l'esercizio dell'attività pascoliva, che prevede per la malga in oggetto un carico massimo ammissibile di 135 U.B.A. (900 ovini);

**VISTO** l'art. 5 comma 2 lettera n) del DM 20.04.1990 Istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che prescrive, per le aree sottoposte al regime di Riserva Naturale Generale, il divieto di utilizzare mezzi meccanici motorizzati fuori delle strade rotabili, ad esclusione dei mezzi necessari ai lavori selvi-pastorali, di vigilanza, protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;

**CONSIDERATO** che allo stato attuale l'accesso alla malga avviene attraverso un sentiero di larghezza limitata, abitualmente percorso da escursionisti;

**VISTO** l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano per il Parco che non ammette il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili nel territorio dell'area protetta, ad esclusione di quelli impiegati nelle operazioni di soccorso, di sorveglianza e di difesa antincendio e, previo nulla osta da parte dell'Ente Parco, negli interventi di manutenzione delle infrastrutture;

**PRESO ATTO** che l'utilizzo dell'elicottero, come indicato nell'istanza, si rende necessario per trasportare il materiale essenziale al funzionamento di Malga Pian dei Fioch che, come più sopra specificato, è raggiungibile attraverso un sentiero di larghezza limitata;

**RITENUTO** che le ragioni addotte nella richiesta e le condizioni di sorvolo sono tali da giustificare l'emissione del presente provvedimento;

**VISTA** la Legge 06.12.91 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

**VISTO** il DM 20.04.90 Istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

**VISTO** il DPR 12.07.93 Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto 15.11.2000 n. 60 di approvazione del Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, pubblicata nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2001;

VISTO il DPR 09.01.2008 "Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi";

VISTA la Legge 07.08.90 n. 241;

VISTO il d.lgs. 30.03.2001 n. 165 art. 4;

### DISPONE

il rilascio del Nulla Osta relativo all'oggetto con le seguenti prescrizioni:

- non venga superato il carico massimo di 135 U.B.A.;
- non venga interessata dall'alpeggio la cresta sommitale del Monte Serva in zona individuata dal Piano per il Parco come zona di riserva generale orientata di tipo B2;
- il transito con la moto da trial da parte del Sig. Furlan Diego avvenga una sola volta a settimana, lungo il tracciato del sentiero CAI n. 517 dalla località Cargador alla Casera Pian dei Fioch ed esclusivamente per i motivi di servizio connessi all'attività monticatoria 2014;
- non vengano sparsi concimi chimici, diserbanti e fertilizzanti;
- data e orari del sorvolo ed eventuali variazioni vengano comunicati con congruo anticipo al Corpo Forestale dello Stato (Comando Stazione Candàten di Sedico tel. e fax 0437 849903 - 335 7264930 - 335 7267012 e-mail [cs.candatendisedito@corpoforestale.it](mailto:cs.candatendisedito@corpoforestale.it)) e agli uffici dell'Ente Parco (tel. 0439 332932 e-mail [info@dolomitipark.it](mailto:info@dolomitipark.it) - fax 0439 332999);
- il sorvolo potrà altresì essere revocato nel caso in cui vengano accertate esigenze di salvaguardia e tutela di specie particolarmente vulnerabili.

Il DIRETTORE  
dr. Antonio Andrich



Il presente atto è rilasciato ai soli fini della normativa citata, salvo diritti o autorizzazioni di terzi. L'autorità cui è possibile ricorrere è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Responsabile del procedimento: arch. Monica Mezzomo tel. 0439 332932 fax 0439 332922 e-mail [m.mezzomo@dolomitipark.it](mailto:m.mezzomo@dolomitipark.it).